



*Audizione  
dell'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE nell'ambito dell'esame del disegno di  
legge*

**A.S. 2426  
(Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure  
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze  
indifferibili)**

**SENATO**  
Commissioni riunite 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico, privato e previdenza  
sociale)

**L'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE unisce AGCI, CONFCOOPERATIVE e LEGACOOP, le più rappresentative Associazioni giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo italiano. Costituisce il più avanzato esperimento di integrazione delle associazioni di rappresentanza nella storia del Paese. Rappresenta il 90% della cooperazione italiana la quale, nel suo complesso, incide per l'8% sul PIL. Le imprese di Alleanza occupano 1.150.000 persone, producono 150 miliardi di fatturato e associano 12 milioni di soci. Ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione di Via Torino n. 146.**

<http://www.alleanzacooperative.it/>

<https://www.agci.it/>

<http://www.confcooperative.it/>

<http://www.legacoop.coop/>

Signori Presidenti, Signori Senatori, un ringraziamento non formale per averci dato l'opportunità di esprimerci su un testo di legge che propone tematiche di particolare interesse.

Per quanto riguarda le misure in materia fiscale, l'Alleanza delle Cooperative Italiane esprime un complessivo apprezzamento del provvedimento, in particolare sulle disposizioni che consentono la rimessione in termini per la rottamazione-ter e del saldo e stralcio, sulla estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento, nonché della rateazione per i piani di dilazione. Si tratta di interventi che continuano l'azione di sostegno verso le imprese e i cittadini in difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica.

Abbiamo inoltre valutato positivamente le misure dedicate ai procedimenti di regolarizzazione delle posizioni fiscali da parte degli enti che si sono avvalsi erroneamente della previgente disciplina del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. Possiamo testimoniare quanto espresso nella relazione al DDL 2426 e cioè le difficoltà tecniche e le incertezze interpretative che hanno caratterizzato la disciplina agevolativa in esame e che hanno investito anche le cooperative, comprese quelle che hanno investito nella innovazione sociale.

Non abbiamo indicazioni contrarie anche verso la norma che limita alla sola modalità della compensazione il credito di imposta previsto per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo.

Abbiamo quindi due sole integrazioni da proporre, entrambe sollecitate da pronunciamenti della Corte di Giustizia Europea che richiedono un rapido adeguamento da parte dello Stato italiano.

La prima riguarda la disciplina IVA da applicare ai servizi di trasporto internazionale. La Corte di Giustizia Europea, ha ribaltato un orientamento legislativo e di prassi consolidatisi negli anni in Italia, secondo il quale non sono imponibili ai fini IVA non solo le prestazioni di trasporto internazionale rese direttamente nei confronti dell'esportatore (o importatore o destinatario), bensì anche le prestazioni rese da altri vettori o sub-vettori nei confronti del vettore principale o di consorzi di vettori o di società cooperative di vettori.

La Corte di giustizia europea ha infatti affermato che, per fruire della non imponibilità IVA, il trasporto e i relativi servizi accessori dovrebbero essere forniti direttamente all'esportatore o all'importatore o al destinatario dei beni, escludendosi che possano essere forniti da un vettore o sub-vettore al contraente principale o ad altri soggetti diversi da quelli sopra individuati, per esempio, a consorzi di vettori o a cooperative di vettori.

Tutte le prestazioni che si collocano "a monte" rispetto a detto rapporto, rese da altri vettori o sub-vettori, e che possono riguardare l'intero trasporto internazionale o una sua tratta, sarebbero conseguentemente soggette a IVA.

Le conseguenze di una generalizzata retroattiva applicazione delle conclusioni della sentenza con riferimento all'Italia sarebbero dirompenti per tutti gli operatori del settore. Ne deriverebbe l'applicazione dell'imposta su tutte le operazioni (precedentemente

considerate non imponibili) per tutti i periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento, oltre che, evidentemente, per quello in corso. Il tutto, senza considerare l'applicazione di sanzioni e interessi, astrattamente applicabili ai fornitori di tali servizi, ma anche ai rispettivi committenti con riferimento alle possibili violazioni di mancata regolarizzazione delle fatture ricevute recanti il titolo di non imponibilità, oltre che quelle in materia d'indebito utilizzo del plafond per acquisti senza applicazione dell'imposta.

La norma che si intende proporre ha il pregio di conferire maggiori certezze ai contribuenti, definendo esattamente la decorrenza della modifica normativa e garantendo la cosiddetta "tutela piena" del legittimo affidamento dei contribuenti che abbiano confidato nelle istruzioni fornite dall'Amministrazione finanziaria.

---O---

La seconda questione che intendiamo offrire all'attenzione delle Commissioni deriva sempre da una sentenza della Corte di Giustizia Europea sull'imponibilità IVA del distacco di personale, secondo la quale sono assoggettabili ad IVA le somme rimborsate dall'impresa distaccataria a quella distaccante.

Va premesso che la normativa italiana in materia (articolo 8, comma 35, legge 11 marzo 1988, n. 67) prevede la non assoggettabilità ad IVA delle somme corrisposte dalla distaccataria alla distaccante in caso di versamento del solo rimborso del costo del lavoro. Si tratta di un regime derogatorio alle regole ordinarie di imposizione IVA riservato alle prestazioni di servizi. Il presupposto è che le prestazioni di servizio assumono rilevanza, ai fini del pagamento del tributo, soltanto se ne derivi un vantaggio economico.

Tale orientamento è stato smentito dalla Corte di Giustizia Europea la quale considera il distacco un contratto di servizi e del tutto irrilevante il fatto l'importo del corrispettivo, in particolare la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell'ambito della fornitura della sua prestazione.

Allo scopo di dare soluzione alla questione, si propone in primo luogo di emendare la norma di cui all'articolo 8, comma 35, della legge 67/88, per allinearla con i criteri della Corte di Giustizia, individuando comunque le fattispecie in presenza delle quali mantenere il regime di non imponibilità IVA e precisando che gli effetti della sentenza della Corte Europea non abbiano effetti retroattivi, anche in virtù del principio del legittimo affidamento (articolo 10 legge 112/2000).

Si propone inoltre, allo scopo di evitare che il contratto di distacco rientri nella tipologia di contratto a prestazioni corrispettive, caratterizzato dal "condizionamento reciproco" richiamato dalla Corte di Giustizia, una norma volta ad integrare l'articolo 30 della legge Biagi, che consenta alla impresa distaccataria di assolvere agli obblighi relativi al trattamento retributivo, assistenziale e contributivo del lavoratore distaccato

---O---

Per quanto riguarda le misure contenute nel Capo II - Misure urgenti in materia di lavoro, confermiamo il giudizio positivo rispetto alle disposizioni contenute.

In particolare, esprimiamo apprezzamento per la risoluzione della problematica relativa al periodo di quarantena dei lavoratori risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 con la

loro collocazione in malattia e l'intervento retroattivo che sana le posizioni createsi da gennaio ad oggi.

Altrettanto apprezzamento esprimiamo per le misure relative ai congedi parentali e all'estensione della cosiddetta "Cassa Covid" fino al 31 dicembre. Una misura quest'ultima che aiuta le imprese che operano in settori che ancora risentono della pandemia e dei suoi effetti, come ad esempio quelle operanti nella ristorazione, nello spettacolo e nella cultura.

Infine, anche per quanto riguarda le misure relative alla sicurezza sul lavoro, contenute nel capo III, riteniamo che il provvedimento vada nella giusta direzione, ritenendo prioritario intervenire sul fenomeno degli incidenti sul lavoro, che ha raggiunto, come sappiamo dimensioni non più sopportabili.

Tuttavia, nel più generale e positivo apprezzamento delle modifiche al D.Lgs. 81 del 2008 che la norma contiene, ci permettiamo di segnalare due punti sui quali riflettere.

La norma infatti consente al personale ispettivo dell'INL di procedere alla sospensione lavorativa in caso di presenza di un numero di lavoratori pari o superiore al 10% assunti irregolarmente ovvero in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Tale facoltà da parte degli ispettori si attua peraltro immediatamente o al massimo entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'accertamento. Una rapidità ben giustificata dalla volontà di non esporre i lavoratori all'irregolarità o a rischi per la loro salute, che, tuttavia, visto che i casi che possono portare alla sospensione individuati dall'allegato 1 ricomprendono anche violazioni documentali, possono dar luogo a valutazioni errate. Una possibilità che lo stesso testo ammette implicitamente quando al punto 13 inserisce la facoltà di proporre ricorso avverso al provvedimento. Appare però del tutto incongruo che di fronte ad un provvedimento di sospensione dagli effetti immediati il ricorso possa essere valutato in 30 giorni.

È quindi da valutare una riduzione del tempo di risposta da parte dell'autorità ispettiva al ricorso presentato, nell'ordine di un massimo di 7 giorni, trascorsi i quali il ricorso debba considerarsi accolto.

L'altro elemento che ci permettiamo di porre all'attenzione è la natura delle violazioni alla sicurezza sui luoghi di lavoro, previste all'Allegato I, che comportano la sospensione dell'attività dell'impresa.

Se appare pacifico che violazioni gravi, come la mancanza di protezione alla caduta o il lavorare in prossimità di rischi elettrici non segnalati, debbano comportare la sospensione immediata, nell'allegato i punti da 1 a 5 rappresentano violazioni, certo gravi, ma di natura documentale che non possono essere equiparate a quelle presenti nello stesso allegato nei punti successivi.

Per le sole violazioni previste dai punti da uno a cinque dell'allegato I sarebbe quindi da immaginare o un ritorno alla precedente impostazione che prevedeva una reiterazione della violazione stessa, ovvero una maggiore discrezionalità da rimettere in capo all'ispettore nel procedere o meno alla sospensione dell'attività, in base ad una valutazione dello specifico pericolo.